

## REGOLAMENTO SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 262, IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER L'ADOZIONE DI ATTI REGOLAMENTARI E GENERALI DELL'IVASS.

### RELAZIONE

Roma, 5 novembre 2013

Il Regolamento dà attuazione all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante disposizioni e principi a cui devono attenersi le Autorità, tra cui l'IVASS (all'epoca ISVAP), per l'adozione di atti a contenuto regolamentare o generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna.

Con tale Regolamento sono stati ripresi i principi e gli obiettivi che hanno animato l'originale versione dello schema oggetto di precedente pubblica consultazione, avvenuta nel 2008, allineandoli anche ai nuovi orientamenti nel frattempo intervenuti in materia di analisi d'impatto regolamentare.

In particolare, il nuovo atto normativo:

- riprende i principi:
  - o di trasparenza degli interventi regolatori;
  - o di proporzionalità, inteso come esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minor sacrificio degli interessi dei destinatari;
  - o di partecipazione attiva dei soggetti interessati dall'atto regolamentare.
- dà corso agli adempimenti di:
  - o illustrazione dei casi di esclusione e omissione nonché, per ragioni di necessità, urgenza o riservatezza, di possibile deroga a tutte o ad alcune disposizioni del procedimento di regolamentazione;
  - o illustrazione delle conseguenze della regolamentazione sull'attività degli operatori del mercato e degli altri destinatari;
  - o motivazione delle scelte effettuate, anche con comparazione dei costi e benefici delle opzioni valutate;
  - o revisione periodica degli atti di regolazione adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e risparmiatori.

Il Regolamento, oggetto di una duplice pubblica consultazione, risponde alla volontà di garantire un allineamento del testo sia con i nuovi orientamenti internazionali in materia di analisi di impatto regolamentare (cd. AIR), sia con le analoghe disposizioni regolamentari e gli orientamenti - che nel frattempo si sono delineati - delle altre Autorità di Vigilanza tenute, ai sensi della già citata legge n. 262/2005, a disciplinare l'attività di AIR.

L'opportunità di adottare approcci condivisi e, per quanto possibile allineati, delle Autorità finanziarie favorisce l'adozione di un processo regolamentare più chiaro, trasparente e consapevole.

Il regolamento si compone di **13** articoli ripartiti in **3** Titoli.

Il **Titolo I** contiene le disposizioni di carattere generale, comprendenti le definizioni delle espressioni utilizzate nel corpo del testo (articolo 1), l'ambito di applicazione del Regolamento inclusi i casi di esclusione, omissione e deroga a tutto o a parte del processo di regolamentazione (articolo 2), e la programmazione dell'attività regolamentare dell'IVASS (articolo 3).

Sulla base del principio di trasparenza, il documento che accompagna l'intervento regolamentare conterrà le ragioni giustificative dell'eventuale:

- esenzione all'applicazione delle disposizioni del Regolamento;
- omissione dell'analisi d'impatto;
- deroga alle disposizioni, o ad alcune di queste, del procedimento per la regolamentazione (Titolo II).

La previsione di un programma di attività, relativa all'adozione degli atti di regolazione che l'Istituto intende emanare nei 12 mesi successivi alla presentazione dello stesso, si pone in linea con l'obiettivo di rafforzare la trasparenza dell'attività di vigilanza ed al contempo sollecitare il confronto con i destinatari delle norme e gli altri soggetti interessati.

Considerando prioritario il richiamato principio di trasparenza e tenuto conto della necessità di intraprendere un processo regolamentare efficace, è stata introdotta altresì la previsione della pubblica consultazione del programma normativo. Tale previsione consente di acquisire i contributi e le posizioni dei soggetti direttamente destinatari delle norme e comunque di tutti i soggetti interessati che rientrano nel processo assicurativo, ivi comprese le associazioni rappresentative di interessi e posizioni di operatori della filiera assicurativa.

Il **Titolo II** individua:

- i principi generali per l'adozione degli atti di regolamentazione e di quelli aventi contenuto generale dell'IVASS (articolo 4);
- le modalità con cui l'Istituto effettua l'analisi di impatto della regolamentazione e le relative scelte delle opzioni valutate (articolo 5);
- le procedure di consultazione che includono la parte di pubblica consultazione da effettuarsi entro un termine definito compreso tra 30 e 90 giorni e le consultazioni ulteriori con i rappresentanti delle parti interessate (articolo 6);
- la documentazione da redigere all'esito della procedura di consultazione (articolo 7). Viene infatti previsto che l'atto normativo definitivo sia accompagnato da un documento (CD. AIR FINALE), che riepiloghi l'iter e le considerazioni assunte dall'Istituto nell'emanazione dell'atto interessato;
- la possibilità di prevedere *panel* consultivi rappresentativi delle parti interessate per approfondimenti su tematiche relative all'attività di regolazione dell'Istituto (articolo 8);
- la revisione degli atti regolamentari, in ottemperanza al disposto della legge primaria di riferimento (L.262/2005) (articolo 9),
- le condizioni per l'adozione o la proposta di atti di regolazione per i quali sono previsti l'intesa, il concerto o l'adozione congiunta con una o più delle altre Autorità indicate dalla legge n. 262/2005 (articolo 10).

Nell'ambito dell'analisi d'impatto della regolamentazione la scelta tra le opzioni regolamentari prospettate e ritenute idonee al perseguimento del fine avviene anche sulla base di

valutazioni di costi e di benefici di tali opzioni, anche in termini comparati, in coerenza con i recenti orientamenti nazionali e internazionali in materia.

Per quanto concerne la revisione degli atti di regolazione, sebbene la disposizione sia apparentemente ripetitiva della norma primaria (art. 23 della legge n. 262/2005), si ritiene opportuno indicare espressamente l'obbligo di revisione triennale analogamente a quanto indicato dalle altre Autorità di vigilanza destinatarie del medesimo obbligo normativo. Viene, altresì, introdotta la possibilità di avviare da parte dell'IVASS autonome iniziative volte a verificare l'effettivo perseguimento degli obiettivi dell'atto normativo originario, in modo da ricevere dal mercato valutazioni su eventuali esigenze di revisione dell'atto interessato.

**Il Titolo III** detta disposizioni transitorie e finali (artt. 11,12 e 13).

Le disposizioni, sebbene implicino dei costi aggiuntivi esclusivamente per l'Istituto, contribuiscono a migliorare e disciplinare i rapporti con i destinatari delle norme in termini di maggiore trasparenza, chiarezza e condivisione del processo regolamentare, contribuendo ad un incremento di collaborazione con il mercato assicurativo al fine di generare norme efficaci al conseguimento del fine.

Il Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.